STATUTO DELLA SOCIETÀ TAKETOMIKAI ARTI MARZIALI MENDRISIO 武富会の定款

1

IDENTITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1)

In conformità degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e delle disposizioni del presente Statuto, viene costituita la società **Taketomikai - Arti marziali Mendrisio**.

Art. 2)

La sede è a Mendrisio, con il seguente recapito postale:

Taketomikai - Arti marziali Mendrisio Casella Postale 6850 Mendrisio

SCOPO

Art. 3)

La società si prefigge di promuovere la pratica delle arti marziali e tutto quanto vi è affine e sia idoneo a sviluppare armoniosamente la disciplina e la salute del corpo, della mente e la serenità dello spirito. Lo scopo perseguito è, quindi, sportivo, ricreativo, culturale e spirituale. La società esclude per sé il conseguimento di scopi lucrativi, politici o confessionali.

Art. 4)

Al fine di raggiungere tale scopo la società Taketomikai intende:

- a) diffondere queste discipline e farle conoscere a tutte le persone che possono nutrire un interesse nei loro confronti;
- b) mettere a disposizione dei propri iscritti, soci e non soci, una palestra che permetta loro di seguire allenamenti sotto la condotta e la sorveglianza di docenti riconosciuti idonei;
- c) mettere a disposizione spazi ed esperti che permettano ai propri iscritti, soci e non soci, di accrescere la propria cultura, coltivare e sviluppare la salute e il benessere del proprio corpo, della propria mente e del proprio spirito;
- d) organizzare manifestazioni sportive, agonistiche, culturali quali seminari, tornei, dimostrazioni ed eventi indirizzati ai propri iscritti, soci e non soci, oppure aperti al pubblico.

RESPONSABILITÀ

Art. 5)

La società risponde dei propri impegni con il patrimonio sociale. Responsabilità dei soci sono escluse.

DEI SOCI

Art. 6)

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci attivi;

- c) Soci sostenitori;
- d) Soci onorari;
- e) Membri del Comitato direttivo;
- f) Delegati di sezione;
- g) Supervisore tecnico generale.
- I Soci fondatori sono:

Federico Frongillo; Felicitas Frongillo; Gaetano Frongillo.

- I Soci attivi sono persone che hanno raggiunto la maggiore età e che prendono parte attiva alla vita della società mettendosi regolarmente a disposizione con attività di volontariato. I Soci attivi sono proclamati tali dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Comitato direttivo.
- I Soci sostenitori sono coloro che pagano la quota di sostenitore fissata annualmente dal Comitato direttivo.
- Sono Soci onorari coloro che, per particolari benemerenze verso la società, saranno proclamati tali dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Comitato direttivo.
- I Delegati di sezione sono eletti solo su richiesta del Comitato direttivo e si occupano della gestione delle sezioni legate alle discipline proposte dalla società o dei gruppi ad esse correlate.
- Il Supervisore tecnico generale è eletto solo su richiesta del Comitato direttivo e si occupa di supervisionare e coordinare i Delegati di sezione o gestire le diverse sezioni legate alle discipline proposte dalla società o i gruppi ad esse correlate.

Art. 7)

Si diventa socio della società Taketomikai dopo avere:

- a) preso conoscenza e aver accettato lo Statuto e il Regolamento tecnico della società;
- b) compilato il formulario d'iscrizione;
- c) pagato la quota di sostenitore (nel caso dei Soci sostenitori);
- d) essere proclamato tale dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 8)

La qualità di soci si perde con le dimissioni per iscritto al Comitato direttivo o con la radiazione ad opera dello stesso e dell'Assemblea generale dei soci.

DIMISSIONI

Art. 9)

Qualsiasi socio può presentare in ogni tempo le dimissioni dalla società. Le dimissioni vanno dirette in forma scritta al Comitato direttivo, con un preavviso di sei mesi.

ESPULSIONE

Art. 10)

Un socio può venire espulso dalla società qualora, con la sua condotta, e in particolare la non osservanza delle norme del diritto penale svizzero, dello Statuto e del Regolamento tecnico interno della società Taketomikai, si sia reso indegno di appartenere alla società stessa. L'espulsione viene notificata all'interessato e portata alla conoscenza di tutti i soci della società.

Art. 11)

L'espulsione viene proposta dalla maggioranza assoluta del Comitato direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci con l'approvazione di due terzi dei soci.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 12)

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) i Revisori dei conti;
- d) i Delegati di sezione;
- e) il Supervisore tecnico generale.

Art. 13)

L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci ai sensi dell'articolo 6.

Art. 14)

L'Assemblea generale dei soci deve riunirsi almeno una volta all'anno, preferibilmente verso il principio dell'attività stagionale. Assemblee straordinarie potranno essere convocate in qualsiasi tempo su richiesta del Comitato direttivo o di un quinto dei soci. In ogni caso è necessaria una notifica della convocazione ai soci, completa di ordine del giorno, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione.

Art. 15)

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto, ovvero una voce per capo di persona.

Art. 16)

All'Assemblea generale dei soci sono devolute le seguenti funzioni:

- a) eleggere i membri del Comitato direttivo;
- b) eleggere i soci;
- c) approvare i conti sociali;
- d) nominare i Revisori dei conti;

Art. 17)

L'Assemblea generale dei soci non è competente per stipulare contratti di affitto o di lavoro/assunzione di allenatori o collaboratori, o per compiere qualsiasi atto giuridico che può coinvolgere la personalità giuridica della società.

Art. 18)

Il Comitato direttivo comprende da un minimo di tre a un massimo di undici persone. Una volta nominato, il Comitato direttivo rimane in carica per un anno, ma può essere tacitamente riconfermato nelle sue funzioni allo spirare dell'anno, mancando una nuova nomina. Sarà formato da:

- a) un Presidente;
- b) eventualmente un Vicepresidente;
- c) un Segretario;
- d) un Cassiere;
- e) i Soci fondatori esistenti;
- f) eventuali membri scelti fra i Soci attivi, onorari o sostenitori (vedi articolo 6).

Art. 19)

Il Comitato direttivo esercita tutte le funzioni che non sono esplicitamente devolute all'Assemblea generale dei soci. Ha il diritto di compiere ogni e qualsiasi atto riconosciuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale, o per l'attuazione dei mezzi descritti nell'articolo 4 del presente statuto. Nulla dovrà, invece, intraprendere che possa, direttamente o indirettamente, modificare l'identità e lo scopo della società. Le decisioni in seno al Comitato direttivo si prendono alla maggioranza assoluta. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 20)

Il Comitato direttivo veglia sull'applicazione scrupolosa del Regolamento tecnico interno in collaborazione con, se eletto, il Supervisore tecnico generale.

NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21)

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea generale dei soci in caso di necessità. Il loro compito si limiterà in tal caso alla revisione dei conti e delle operazioni di cassa.

REGOLAMENTO TECNICO INTERNO

Art. 22)

Il Comitato direttivo, in collaborazione con, se eletto, il Supervisore tecnico generale, adotta, con una maggioranza dei due terzi dei membri, il Regolamento tecnico interno. Eventuali modifiche verranno eseguite seguendo la medesima procedura. In nessun caso la modifica del Regolamento tecnico interno potrà porsi in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23)

Il periodo amministrativo va dal 1. settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 24)

Per la modifica dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci dell'Assemblea generale dei soci. In caso di impossibilità al raggiungimento di tale quorum, verrà convocata

una seconda Assemblea, trenta minuti dopo l'orario fissato per la riunione, che deciderà alla maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 25)

Per la decisione circa lo scioglimento della società vale la procedura analoga a quella dell'articolo 24, con la riserva che il numero dei presenti alla seconda Assemblea generale dei soci non deve essere inferiore alla metà più uno di tutti i soci. In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà a semplice maggioranza circa la devoluzione del patrimonio sociale, esclusa qualsiasi ripartizione fra i soci.

Art. 30)

Per quanto qui non espressamente contemplato fanno stato le disposizioni del Regolamento tecnico interno e quelle del Codice Civile Svizzero sulle associazioni. Entrata in vigore: 7 ottobre 2024.